

CHIARIMENTI SUL

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Il D.L. 195/2003 **NON riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza** ma, **gli Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione** che devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti nello stesso Decreto Legislativo.

Infatti l'art. 2 *Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* (**Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interno o esterni**) e i comma richiamati dal Decreto Legislativo sotto riportati, chiariscono il soggetto interessato.

Art. 2, comma 1, lettera e)

e) **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate

Art. 8, comma 2

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui **il responsabile del servizio** in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Art. 8, comma 8

8. **Il responsabile del servizio** esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.

Invitiamo i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza F.A.B.I. a verificare, nella prima riunione della Commissione, il possesso di tali requisiti da parte degli Addetti e del Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.